

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Michael Favrin**  
Esperto Contabile

**Dott.ssa Diana Mozzato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

### Circolare n. 2 / 2024

Castelfranco Veneto, 19 gennaio 2024

Spett.li

**CLIENTI**

## LA NUOVA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Il D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023 “**Decreto di revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**” introduce, per il periodo d'imposta 2024, modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2023, **non modifica le disposizioni di legge vigenti** (artt. 11 e 13 del TUIR in materia, rispettivamente, di aliquote/scaglioni di reddito e altre detrazioni) **ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024.**

Nello specifico, in materia di:

- **aliquote IRPEF e scaglioni di reddito**, il secondo scaglione (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d'imposta 2023) viene assorbito dal primo che, pertanto, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota marginale del 23%. Risultano, invece, confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali;
- **detrazioni d'imposta**, viene incrementata la detrazione spettante per i redditi fino ad euro 15.000 che passa da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua;
- **detrazioni per oneri** (di norma applicate in sede di dichiarazione dei redditi), viene stabilita una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a euro 50.000;

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- **trattamento integrativo**, viene introdotto un meccanismo correttivo a favore dei titolari di reddito non superiore ad euro 15.000, in base al quale la verifica della presenza di IRPEF lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti (condizione richiesta per il riconoscimento della misura) va effettuata considerando la detrazione di euro 1.880 (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari euro 1.955

### ALIQUOTE e SCAGLIONI DI REDDITO

#### ANNO 2024

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

#### Fino al 31.12.2023

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

nel periodo d'imposta 2024, il secondo scaglione di reddito (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25%) viene **assorbito nel primo scaglione** (che ricomprende così i redditi fino ad euro 28.000) con **aliquota marginale del 23%**. Risultano, invece, **confermati** gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali.

### DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Il D.Lgs n. 216/2023 fissa, per il **periodo d'imposta 2024**, i **seguenti importi** per le **detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.955*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$ **
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$ **

\* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

\*\* La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. Si tratta di una maggiorazione che va ad aggiungersi alla detrazione

*effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.*

La **novità** che si riscontra, **per il periodo d'imposta 2024**, consiste nell'**aumento** della **detrazione per i redditi fino ad euro 15.000** (art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR), **da euro 1.880 ad euro 1.955** (incremento di euro 75).

**Rimangono, invece, confermati i restanti importi potenziali delle Altre detrazioni così come le formule per la relativa quantificazione**

### **DETRAZIONI PER ONERI**

In materia di **detrazioni per oneri**, per l'anno 2024, viene stabilita una **riduzione di 260 euro** della **detrazione complessivamente spettante** in relazione ad **alcuni oneri** sostenuti dai **contribuenti** che possiedono un **reddito complessivo superiore a 50.000 euro**.

La decurtazione di euro 260 va applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

- gli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

Ai fini dell'applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

In via generale, il sostituto d'imposta attribuisce la detrazione per oneri solo se asseconda la richiesta in tal senso da parte del sostituito. **Si tratta, infatti, di detrazioni che vengono generalmente riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi. Nella stessa sede si terrà, pertanto, conto anche delle penalizzazioni previste, compresa la decurtazione di euro 260 stabilita dal D.Lgs n. 216/2023.**

### **TRATTAMENTO INTEGRATIVO**

Il D.Lgs n. 216/2023 interviene anche in materia di **trattamento integrativo** disciplinato dal DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020: risultano **confermati i potenziali destinatari** della misura (titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato), **l'ammontare del trattamento** (euro 1.200 annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) nonché le **condizioni di spettanza con l'inserimento**, a tale ultimo riguardo, di una sorta di **meccanismo correttivo** volto a salvaguardare i **titolari di reddito complessivo fino ad euro 15.000**.

Nello specifico, **per il periodo d'imposta 2024**, il **trattamento integrativo** è riconosciuto ai **contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000** a condizione che **l'imposta lorda** (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia **di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023** (dunque, euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 (pari euro 1.955).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti